DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1978

che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario gli apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono, della sottovoce ex 85.15 A III della tariffa doganale comune, originari della Corea del Sud e messi in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(79/29/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la domanda a titolo dell'articolo 115, primo comma, del trattato che il governo francese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 1° dicembre 1978 al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario gli apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono, della sottovoce ex 85.15 A III della tariffa doganale comune, originari della Corea del Sud e messi in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che in Francia l'importazione dei prodotti in causa originari della Corea del Sud è soggetta a un contingente annuale che è già esaurito ;

considerando che le disparità delle misure di politica commerciale applicate per questi prodotti dagli Stati membri provocano deviazioni di traffico che ostacolano l'attuazione delle predette misure di politica commerciale, mantenute per via della precaria situazione economica del settore interessato ;

considerando che dalla domanda emerge che per il settore industriale interessato esistono serie difficoltà le quali si manifestano nella fattispecie in un notevole calo della produzione e dell'occupazione, nonché in una progressiva perdita della sua parte di mercato ;

considerando che dette difficoltà economiche derivano in gran parte dalle ineguali condizioni di concorrenza, che consentono l'esportazione a prezzi sensibilmente inferiori a quelli della produzione comunitaria interessata ;

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate o previste, possono aggravare dette difficoltà economiche ;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che per conseguenza si deve autorizzare l'applicazione delle misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, alle condizioni definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971 [1], in particolare dall'articolo 1 ;

considerando che non si deve estendere tale autorizzazione alla domanda di licenza che ha motivato la domanda, data la sua modesta entità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sotto indicati originari della Corea del Sud e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titolo di importazione sono state depositate in data successiva al 27 novembre 1978 :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 85.15 A III	Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono

Articolo 2

La presente decisione si applica sino a quando saranno aperte in Francia nuove possibilità di importazione nei confronti della Corea del Sud per i prodotti predetti e comunque non oltre il 31 dicembre 1978.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1978.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

(1) GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.